



La nozione di «mercato» fra universo tradizionale e nuovi scenari digitali*



Mauro Di Marzio

Pres. Corte di Cassazione

1. Il titolo della relazione è: il mercato fra universo tradizionale e nuovi scenari digitali. Non farò una diligente relazione su norme, articoli e commi. Niente di quello che dirò servirà domani ai colleghi per scrivere sentenze.

Nuovi scenari digitali, intelligenza artificiale, mercato: siamo al cospetto di un macro-tema sul quale la letteratura è sterminata, un tema articolato in una pluralità di filoni con una propria specificità, mentre gli apporti della giurisprudenza sono in una fase primordiale: il problema immediato è il rilievo disciplinare dell'uso inconsulto dell'AI nella redazione di atti giudiziari.

Che cosa può dire di buono un giudice civile su un argomento del genere?

Esclusa una pur sommaria analisi dei regolamenti europei coinvolti, che non è fattibile, poi vedremo perché, penso che un buon punto di approccio possa essere: quale atteggiamento sarà preferibile avere, da parte nostra, come si dice in termini di *policy*, man mano che le questioni ci si presenteranno?

2. Provo a guardare al quesito dall'alto della cattedrale.

Mario Draghi, lo scorso 2 febbraio, ha sottolineato l'esigenza di trasformare l'Europa da confederazione in federazione, ed ha detto che «ciò richiede un approccio ... che ho definito "federalismo pragmatico". Pragmatico perché dobbiamo compiere i passi ... possibili, con i partner ... disponibili ...». Draghi pensa positivo, ed è ovvio, ma non ci dobbiamo nascondere, federalismo pragmatico vuol dire che l'Europa così com'è, in 27, non ce la fa. In negativo Draghi ci dice questo: che il progetto di rafforzamento europeo non è votato ad un ineluttabile lieto fine, c'è un serio pericolo di implosione, dunque anche il diritto europeo potrebbe implodere. Il quadro è questo, non siamo a Natale del 1991, l'Unione Sovietica in pezzi, il muro di Berlino caduto da un paio d'anni, Francis Fukuyama che poco prima ha pubblicato «*The End of History?*», dinanzi le magnifiche sorti e progressive.

* Relazione tenuta alla Scuola Superiore della Magistratura il 18 febbraio 2026.

Siamo nel 2026, l'Europa ha dinanzi il rischio dell'irrelevanza. Noi possiamo farci (non molto, certo, ma) qualcosa?

Poi un altro economista, Joel Mokyr, premio Nobel 2025, ha scritto: *«Una cultura della crescita. Le origini dell'economia moderna»*, che inizia così: *«Il mondo oggi è più prospero che mai»*. Il tema è perché la rivoluzione industriale ha avuto origine in Europa e non altrove. In due parole il libro mette in luce la relazione tra rivoluzione scientifica, Galilei, Ruggero Bacon, Newton, e Illuminismo, in cui matura l'idea di un sapere che diventa potere, il *«sapere utile»*, utile – conclude Mokyr – anche a *«migliorare le condizioni materiali dell'umanità»*.

Guardiamola in quest'ottica, anche i nuovi scenari digitali, ivi compresa l'intelligenza artificiale, sono con buona probabilità un nuovo capitolo del *«sapere utile»*: certo, i pericoli ci sono; per Alexander Karp, il socio di Peter Thiel, padrone di Palantir, è diffuso un *«mix di entusiasmo e ansia»*, giacché *«i rischi di procedere con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non sono mai stati così significativi»*, e ciò non di meno, aggiunge Karp, *«non dobbiamo rinunciare a costruire dispositivi efficaci per timore che ci si rivoltino contro»*, come, aggiungo io, inspiegabilmente fa HAL in *«2001, Odissea nello spazio»*.

Però, che il mondo sia oggi più prospero che mai non è opinione condivisa: Greta Thunberg avrebbe da ridire; Serge Latouche, quello della decrescita felice, prospetta *«un ritorno ragionato e graduale all'autoconsumo»*: non dobbiamo crescere ma decrescere, che non è una bella prospettiva, visto che autoconsumo significa, per i più, piantare l'insalata nella vasca da bagno e allevare le galline sul terrazzo.

Qui devo dire che forse su questo c'è una buona notizia: quel connubio tra senso di colpa, millenarismo e terrapiattismo che ha connotato una tale visione del mondo potrebbe volgere al termine. Un anno fa, infatti, due giornalisti americani di area *liberal*, Ezra Klein and Derek Thompson hanno pubblicato *Abundance*, abbondanza, il titolo dice tutto, un libro che negli Stati Uniti ha avuto un importante successo: emerge finalmente la consapevolezza che i progressisti americani, per contrastare uno sviluppo economico giudicato negativo, hanno finito per rallentare lo sviluppo punto e basta.

Sicché mi manterrei fedele all'affermazione che la crescita è cosa buona, tanto più da noi, se la stella polare è *«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che ... impediscono il pieno sviluppo della persona»*: se si cresce, si può redistribuire, altrimenti no. E considerate che tra i Paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti c'è un *gap* enorme, la loro crescita è a occhio e croce il doppio della nostra. Tra i documenti che ho allegato c'è l'ECB Working Paper Series No 3185 uscito giovedì scorso: leggetelo, e capirete tutto.

3. E veniamo al mercato a fronte dei nuovi scenari digitali.

Nessuno osa negare che il mercato debba essere regolato dal diritto. Nella Costituzione degli Ateniesi Aristotele parla degli *ἀρχαῖοι*: *«Essi debbono per legge sorvegliare*

*che tutte le merci in vendita siano pure e genuine*¹. Potrei aggiungere, ancora prima, l'orazione di Lisia «*Contro i mercanti di grano*».

Ma il punto è, regolare molto o poco? Di questo mi sono già occupato in un precedente corso.

Per Friedrich von Hayek, premio Nobel, il mercato è il prodotto di un ordine sociale spontaneo; un fenomeno che non deve essere eccessivamente compresso dal diritto, che deve restare «*minimo*». Intervenire troppo, sia pure a fini di giustizia distributiva, finisce per essere controproducente: «*In Occidente – cito von Hayek – il raggiungimento da parte delle masse di un benessere ragionevole è stato causato da un aumento generale di ricchezza ed è stato solo rallentato dalle misure che interferiscono con il ... mercato*». Su quest'ultimo punto, ovviamente, le opinioni si divaricano: solo per citare due vecchi campioni del dibattito statunitense, John Rawls in «*Una teoria della giustizia*» patrocinava una redistribuzione mirata; per converso Robert Nozick, «*Anarchia, Stato e Utopia*», difende un'idea procedurale di giustizia, un secco no alla redistribuzione.

Insomma, da un lato, c'è l'idea che il mercato sia un luogo naturale in cui converge la sommatoria degli scambi economici, che non deve essere forzato da troppi vincoli; dall'altro lato l'idea che il mercato tanto meglio funziona quanto meglio è governato dal diritto. Da un lato la parola d'ordine è *deregulation*; dall'altro lato, ha scritto da noi Alpa, in una prospettiva che mi pare per l'appunto rawlsiana «*“libertà di mercato” ... significa regulation, cioè creazione di regole rivolte alla composizione degli interessi in gioco secondo una logica democratica*».

4. Seguendo questa linea di pensiero il mercato non preesiste al diritto, è un *locus artificialis* – è la nota formulazione di Natalino Irti – «*che la legge costruisce e governa, orienta e controlla*». «*È consueta ...* – scrive Irti – *l'immagine del mercato come di uno spazio che il diritto trovi dinanzi a sé ... Immagine consueta ma grossolana ... Il mercato ... è tutto gremito e popolato di istituti giuridici*».

Io, per me, solidarizzo coi grossolani, se guardano al mondo per quello che è e non per quello che vorrebbero che fosse. Certamente avrete letto della fusione tra SpaceX e xAI. L'operazione vale sui 1.250 miliardi, il progetto è installare nello spazio i *data center* per il funzionamento dell'intelligenza artificiale, che sulla Terra hanno bisogno di una enorme quantità di energia, e sono pure inquinanti. Ci potete aggiungere che Musk, è proprietario anche di *Starlink*, che ad oggi ha messo in orbita oltre 9.500 satelliti, con l'obiettivo di arrivare a 30.000 al più presto. Beh, l'Europa conta di lanciarne 65 nel 2026.

Ora, sarà pure grossolano, ma avete sentito parlare della favola della mosca cocchiara? Vi dice qualcosa?

Il mercato è un luogo artificiale «*che la legge costruisce e governa, orienta e controlla*»? Lo controlla con tanta sicumera che quando Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo, ha manifestato di recente l'intento di vietare i *social* ai minori di 16 anni, Elon

¹ ARISTOTELE, *Ath. Pol.*, LI, 1.

Musk (che ha anche X, l'ex Twitter), è stato forse soggiogato, tremebondo, dal motto pin-darico νόμος ὁ πάντων βασιλεύς? Ma proprio no, gli ha dato del disonesto, tiranno e traditore del popolo di Spagna.

Una cosa analoga è accaduta da noi con Cloudflare, che AGCom ha appena sanzionato per dodici milioni di euro per violazione della legge antipirateria. Matthew Prince, CEO di Cloudflare, ha accusato l'*authority* di non aver capito nulla di come funziona Internet, e di aver avanzato una richiesta che equivale a «*togliere la luce a un'intera città perché uno non ha pagato la bolletta*». La minaccia infine è: noi ce ne andiamo dall'Italia.

5. Allora, noi regolamentiamo molto o poco?

Trovo scritto che i tre pilastri su cui poggia la normativa europea nella materia sono i seguenti: «a) *migliorare l'accesso ... ai beni e servizi digitali ...*; b) *creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi*; c) *massimizzare il potenziale di crescita ...*» (Bruno Nascimbene). Beh, meglio di così ...

Considerate che la parola d'ordine che va per la maggiore oggi in Europa è «*semplificazione*». I tre pilastri si articolano in questi tre recenti atti:

i) il *Digital Services Act* (DSA), Regolamento 2022/2065 del 19.10.2022, relativo a un Mercato Unico dei servizi digitali, 156 considerando e 93 articoli;

ii) il *Digital Markets Act* (DMA) Regolamento 2022/1925 del 14.9.2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, 109 considerando e 54 articoli, più un allegato;

iii) il *AI Act*, Regolamento sull'intelligenza artificiale 2024/1689 del 13.6.2024, 180 considerando e 113 articoli, oltre agli allegati.

Poi c'è il c.d. *Data Act*, tutela dell'impresa nel Mercato Unico Digitale, Regolamento (UE) 2023/2854, 119 considerando e 50 articoli.

Il tutto, naturalmente, nel quadro della Carta di Nizza, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del TFUE.

Leggeteli questi regolamenti, ma munitevi prima di un *cachet* per l'emicrania.

C'è chi scrive orgogliosamente che: «*Così come già avvenuto con il ... GDPR ... l'Unione europea è stata una pioniera nell'adottare il regolamento ... sull'intelligenza artificiale ... con l'intento ... di rafforzare la propria reputazione di "legislatore globale" nel contesto digitale*». Che il legislatore europeo abbia la «*reputazione di "legislatore globale"*» a me sembra un'opinione, come dicevo prima, da terrapiattista. Guardiamo proprio all'intelligenza artificiale. Una delle prime cose che ha fatto Donald Trump è adottare l'«*AI Action Plan*», un programma che ha l'obiettivo di giungere a una severa deregolamentazione del settore. L'intervento di *deregulation* si disinteressa di noi: il principale obiettivo, direi, è liberare gli *animal spirits*, per dirla con Keynes, per vincere la battaglia dell'intelligenza artificiale con l'unico vero *competitor*, che è la Cina.

Ora, è una scelta sensata quella di regolamentare in dettaglio un fenomeno, quello dell'intelligenza artificiale, che da noi fatica a nascere? Sarei presuntuoso se credessi di poter dare una risposta affidabile.

Richiamo però un fatto: il GDPR, orientato alla tutela dei diritti fondamentali, è costato un mucchio di soldi, ma di buono cosa ha prodotto? In un saggio del novembre scorso dal titolo: «*La privacy ha un prezzo? Un'analisi empirica dell'impatto del GDPR sui flussi*

commerciali dell'UE», redatto per l'*European Centre for International Political Economy*, leggo di una pesante incidenza negativa sulla mole delle importazioni-esportazioni, ed inoltre, i costi sono stati rilevanti per le imprese in termini di investimenti e di *compliance*. Beh, fin qui ci arrivo anch'io, questa non è una cosa buona, questa è la decrescita, nemmeno felice, perché io, come consumatore, non ho visto alcun vantaggio dal GDPR, l'unica cosa che ho capito è che quando apro un sito che mi dà un servizio, o metto la spunta sull'autorizzazione a ricevere *cookies*, o il servizio me le scordo.

6. Il contratto e l'intelligenza artificiale, qualcosa devo dire su questo.

Il tema è sempre lo stesso, in sostanza: il diritto deve muoversi per imbrigliare i contratti, ammesso che siano tali, che hanno a che fare, soprattutto per il modo in cui vengono stipulati, con la rete e con l'intelligenza artificiale? Qui mi viene in mente una relazione sulla proprietà nel cyberspazio fatta da un giudice americano dal titolo paradossale: «*Il cyberspazio e la legge del cavallo*»: e cioè, vuol dire, parlare di proprietà nel cyberspazio ha altrettanto senso quanto parlare di «*diritto dei cavalli*» e non di «*diritto degli animali*»².

Devo dire che nel dare un'occhiata all'articolo del 1997 di Nick Szabo, *Formalizing and Securing Relationships on Public Networks*, al quale per convenzione si ricollega la nascita degli *smart contracts*, sono rimasto colpito dal fatto che muove da un esempio che è lo stesso da cui parte un saggio di Antonio Cicu del 1901, che era poi la sua tesi di laurea, «*Gli automi nel diritto privato*»: e cioè, inserire una moneta in un distributore automatico per prendersi un caffè o una bibita. Ebbene, Cicu è chiaro, quello è un contratto che si perfeziona con lo *iactus pecuniae*, del resto, chi di noi ne dubiterebbe? È il contratto di *vending* offerta al pubblico, articolo 1336.

Irti, nel saggio *Scambi senza accordo*³, ci dice, anche con riguardo agli scambi telematici, che: «*Le tecniche o tecnologie non sono servi obbedienti ma padroni dispotici*». Difatti, in queste tipologie di scambio: «*Il dialogo, pur essenziale al consenso*» sparisce. Si passa «*dal dialogo al silenzio*», e in fin dei conti «*l'uomo che lascia la parola, perde e oblia con essa la propria identità storica*». Insomma, un'apocalisse, avrebbe detto anni fa Montesano, il comico.

Replica Giorgio Oppo, in *Disumanizzazione del contratto*?⁴, sostenendo invece che l'accordo prodotto dallo scambio di manifestazioni di volontà c'è: insomma, si tratta pur sempre di contratti, ai quali si applicano gli articoli 1321 e seguenti. Certo, questa polemica di oltre un quarto di secolo fa è superata dalle cose: gli scambi telematici cui si riferivano questi autori non sono gli odierni *smart contracts*, tantomeno sono i contratti algoritmici stipulati attraverso programmi capaci di auto-apprendere. Ma ancora qualche mese

² F.H. EASTERBROOK, *Cyberspace and the Law of the Horse*, 1996 University of Chicago Legal Forum 207 (1996).

³ RTDPC, 1998, 347.

⁴ Riv. dir. civ., 1998, I, 525.

fa Alberto Maria Benedetti, *Cosa resta dell'«accordo» nel contratto algoritmico?*⁵ ha scritto che: «Le categorie del contratto non sono né morte né tramortite, ma sono vive e vegete; tocca al giurista faticare per adattarne il senso a fenomeni sì nuovi, ma non tanto da giustificare una loro fuoriuscita dal contratto».

La soluzione, in considerazione dello sviluppo del settore, è indubbiamente controvertibile. E però alla stessa conclusione arrivano studiosi statunitensi, che il tema lo masticano più di noi: «La prima domanda importante che pongono gli smart contract è: sono davvero contratti? In definitiva, pensiamo che la risposta sia “sì”»⁶. E questo perché si tratta di persone che vogliono creare diritti e obblighi.

Questo, personalmente, mi piace per una ragione molto semplice, e cioè perché il contratto è tuttora la libertà, o almeno quel che ne rimane. Nel precedente corso su contratto e mercato ho ricordato un motto del filosofo francese dell'800 Alfred Fouillée: «*qui dit contractuel dit juste*», chi dice contrattuale dice giusto. L'autonomia contrattuale è il regno della libertà. Naturalmente un simile punto di vista, preso così e semplicemente, oggi è anacronistico.

Intendiamoci, non è che problemi non ce ne siano. Poniamo che a qualcuno di noi salti lo sghiribizzo di comprare un pezzetto di Bitcoin: sceglie una piattaforma tra le molte che ci sono, si registra, ci mette il denaro necessario, decide quanto comprare e infine clicca il tasto. Beh, a questo punto è tutto finito, senza *chance* di tornare indietro. E cioè, qui siamo dinanzi ad un congegno che è autoesecutivo, non c'è uno scarto tra formare il contratto ed eseguire il contratto. E dopodiché il funzionamento del *blockchain* rende la cosa almeno tendenzialmente irretrattabile: e quindi, nella pratica, spazio per rivolgersi al giudice e lamentare, che so, che chi ha agito era incapace, che il contratto non è meritevole, che bisogna fare applicazione della buona fede integrativa, e roba del genere, ne vedo poca.

Si potrebbe replicare con la celebre storia zen del vecchio contadino che perde il suo cavallo: che non sia un bene? Ma, mettendo da parte il paradosso, resta il fatto che in fin dei conti sono io che ho scelto di comprare un po' di Bitcoin attraverso una catena di blocchi e l'ho fatto avendo la possibilità di documentarmi sul funzionamento della cosa. Su questo avremo successivi interventi e vedremo se rimarrà confermato l'orientamento che mi pare prevalente anche nella nostra dottrina e cioè che, pur con tutte le difficoltà, abbiamo a che fare con l'accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

Copilot, del resto, mi dice più o meno la stessa cosa e me la spiega così:

- Scenario tecnologico: Due persone vogliono scambiarsi un *token* su *blockchain*. Creano uno *smart contract* che, al ricevimento di un pagamento in *criptovaluta*, trasfe-

⁵ Pactum online.

⁶ WERBACH & CORNELL, *Contracts Ex Machina*, 67 Duke Law Journal 313-382 (2017) Available at: <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol67/iss2/2>.

risce automaticamente il *token* all'acquirente. Lo *smart contract* è un programma informatico che esegue questa operazione senza intervento umano.

- Scenario giuridico: Se le parti hanno raggiunto un accordo (consenso), l'oggetto è lecito (*token* trasferibile), e la causa è valida (scambio di valore), allora questo scambio soddisfa i requisiti di un contratto di compravendita secondo il diritto civile. Lo *smart contract* diventa quindi lo strumento di esecuzione automatica del contratto giuridico.

7. Veniamo a noi. Come affrontare i problemi che ci si porranno.

Secondo me è facile: cercando di fare meno danno possibile. Il che vuol dire non cercare di imbrigliare troppo ciò che non è imbrigliabile. Non adottare, se possibile, soluzioni che nuocciono alla crescita. Non pensare di essere onnipotenti per essere poi scavalcati dagli eventi. Guardare sempre, magari con umiltà, al resto del mondo, evitando possibilmente di dichiarare nulli contratti che sono nulli soltanto da noi e non lo sono, tanto per dire, a Londra o a New York.

Faccio un esempio. Le imprese giovani, tra le quali tante nel settore delle nuove tecnologie, hanno bisogno di essere finanziate, ed uno dei nostri problemi, in Italia, è che i finanziamenti vengono pressoché solo dalle banche, e le banche finanziano chi può offrire garanzie, ma chi è all'inizio dell'attività spesso garanzie non ne ha. Negli Stati Uniti vi sono molteplici canali di finanziamento, esempio il *crowdfunding*, uno di questi proviene dal c.d. *venture capital*: che è il lavoro che millantano di fare i due protagonisti del film *Due single a nozze*. Ora, quella del *venture capitalist* è un'attività molto rischiosa che può essere però molto remunerativa, se la *startup* ha successo. Se invece l'impresa non decolla, il *venture capitalist* deve avere una via d'uscita: altrimenti va ad investire altrove. Una di queste vie d'uscita è la *put option*, e cioè la previsione della clausola di vendita della propria partecipazione, da parte del *venture capitalist*, ad un prezzo predeterminato, alla società o ad altri soci. E però queste clausole rischiano di impattare col divieto del patto leonino dell'articolo 2265 c.c.

Qui c'è un problemone, che ovviamente esula dal tema, noi lavoriamo con un codice civile di un'altra era geologica, che regola l'inseguimento dello sciame d'api, ma lasciamo stare. La dottrina⁷ si è chiesta, si può superare l'ostacolo del patto leonino? Ora, se dite sì, date un piccolo contributo allo sviluppo delle *startup*, se dite no il *venture capital* se ne va da un'altra parte.

Insomma, non sarebbe male che noi giudici fossimo consapevoli delle conseguenze anche economiche delle nostre decisioni. Tanto per dire, quando la Corte di giustizia, in materia di fideiussione, uccide la tesi del professionista di riflesso, sicché il fideiussore di una società di capitali, magari socio della società, può essere consumatore, e dunque far

⁷ FELICETTI, *Venture capital, put options e patto leonino: ragioni giuridiche ed economiche per una rilettura*, in *ilMulino*, rivistaweb.

valere l'abusività di clausole⁸, è consapevole che il sistema bancario si muove, per legge, all'interno di stretti vincoli prudenziali, per effetto dei quali, se la garanzia è «forte», la banca può far credito e tenere a riserva determinati importi, se la garanzia è ballerina, la possibilità di far credito si restringe e le somme da tenere a riserva salgono? Insomma, quando indeboliamo una garanzia, restringiamo l'accesso al credito: il giudice, almeno la Corte suprema, questo lo deve sapere, o non sono affari suoi?

Un altro esempio, il Jobs Act del 2015, subito accusato di precarizzare il lavoro. Bene, studi recenti⁹ dimostrano esattamente il contrario, e cioè che, dopo il Jobs Act, si è prodotto un significativo aumento dei contratti a tempo indeterminato, oltre che un aumento dei salari, fino al 2018. E sapete quando questo *trend* positivo è cessato? In coincidenza con due cose, da un lato il giallo-verde Decreto Dignità (d.l. 87/2018, convertito in l. 96/2018), e qui i giudici non c'entrano, e dall'altro lato le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme del Jobs Act, concernenti la monetizzazione del risarcimento da illegittimo licenziamento. Abbiamo sbandierato il vessillo della dignità e dei diritti, e la disoccupazione è aumentata. *Fiat iustitia et pereat mundus*.

8. Mi avvio rapidamente alla conclusione.

Su questo tema degli effetti delle nostre decisioni oserei dire: ma, ora che c'è l'intelligenza artificiale non ce ne possiamo servire anche a questo scopo? Valutare l'impatto che avranno le nostre decisioni sul sistema? Che poi non è altro che la un tempo illusoria, e invece oggi plausibile, calcolabilità weberiana del diritto, essenziale per lo sviluppo del capitalismo occidentale, e se la locuzione non vi piace diciamo per la crescita. Si potrebbe forse replicare che l'intelligenza artificiale, per quanto intelligente, potrebbe andare in *tilt* a leggere la nostra prosa giudiziaria ...

Ma, a parte questo tentativo finale di battuta, questo è un punto cruciale. Qui si profila una situazione curiosa. Un paio di mesi fa ero ad un convegno in cui Francesco Greco, il Presidente del CNF, ha manifestato la sua opposizione all'impiego dell'intelligenza artificiale da parte dei giudici. Ha usato questo argomento retorico: con l'intelligenza artificiale non avremmo avuto la scoperta del danno biologico. Mah, dico io, magari invece l'avremmo scoperto molto prima. Questa opinione – no ad una normalizzazione della decisione giudiziaria attraverso l'intelligenza artificiale – serpeggia anche tra di noi. Questo è abbastanza normale, il giudice è naturalmente misoneista. Però attenzione, se c'è un settore professionale in cui la diffusione dell'intelligenza artificiale sfonda, qui da noi, è il settore degli avvocati. E questa cosa degli avvocati che l'intelligenza artificiale la usano alla grande ma premono perché non la usino i magistrati, non mi quadra granché. Come

⁸ Corte Giust. UE 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău; Corte Giust. UE 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitras.

⁹ P. es., CIMINELLI and FRANCO, *Job protection deregulation, productivity and the distribution of income: Firm-level evidence from the Italian Jobs Act* (February 26, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5155653> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5155653>.

sapete da gennaio abbiamo in uso Copilot: obbiettivamente una rivelazione, se provate a smanettare un po' ottenete risultati che con Italgire Find ve li sognate. Certo, poi bisogna controllare che il programma non vi abbia detto sciocchezze, questo è ovvio.

Ma, insomma, l'intelligenza artificiale rischia non solo di far crescere il mercato, dilatando il mondo dei contratti, ma è anche un'occasione per far funzionare meglio la giustizia civile, che mi pare ne abbia bisogno, dunque concludo con un grazie a Marvin Minsky, il pioniere dell'intelligenza artificiale: non è ancora chiaro se tutte le sue idee fossero giuste, ma su una cosa sono persuaso che abbia sbagliato, nell'aver dato consulenza per la realizzazione di 2001, il film di Kubrik, che invece, come ho inteso accennare prima, di intelligenza artificiale, e non solo di quella, non aveva capito nulla.

ABSTRACT

L'articolo, trascrizione letterale di una relazione per la Scuola Superiore della Magistratura, si interroga sull'atteggiamento che i magistrati dovrebbero avere riguardo all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla giustizia civile. Si sostiene che, sebbene con rischi, l'intelligenza artificiale costituisca un capitolo dello sviluppo del «sapere utile» che ha caratterizzato la crescita economica del mondo occidentale, la quale costituisce il presupposto della redistribuzione cui mira la Costituzione. Si aderisce all'opinione secondo cui gli smart contracts sono pur sempre contratti, soggetti alla disciplina giuridica relativa, e si suggerisce di tener conto delle ricadute economiche delle soluzioni giuridiche adottate.

The article, a verbatim transcript of a report for the Scuola Superiore della Magistratura, questions the attitude magistrates should have regarding the impact of artificial intelligence on civil justice. It argues that, although with risks, artificial intelligence represents a chapter in the development of "useful knowledge" that has characterized the economic growth of the Western world, which is the basis for the redistribution aimed at by the Constitution. It adheres to the view that smart contracts are still contracts, subject to the relevant legal regulations, and suggests taking into account the economic implications of the legal solutions adopted.

